

mento dove si dice: " i maestri che da dodici e più anni insegnano nello stesso comune, i quali non abbiano per disposizione del comune l'aumento sessennale „ si potrebbe aggiungere: " o uno stipendio che equivalga già al minimo obbligatorio secondo la presente legge. „

In questo modo si prevederebbero i due casi dello stipendio iniziale e degli aumenti ai quali dà diritto la presente legge.

E infine per togliere i dubbi che l'onorevole Caperle e qualcun'altro aveva accennato, si potrebbe, se la Camera lo crede, aggiungere in fine dell'articolo quasi come spiegazione, questo periodo: " per modo che sia sempre assegnato al maestro lo stipendio minimo portato dalla tabella, più tanti decimi di aumento quanti sono i sessenni di servizio nello stesso comune. „ Mi pare che in questo modo non vi possa più essere alcun dubbio.

**Presidente.** Onorevole Caperle, ritira il suo emendamento?

**Caperle.** Il concetto del mio emendamento è stato accolto dalla Commissione, ma mi resta il dubbio che possano venir ricusati i sessenni ai maestri che abbiano meno di dodici anni di servizio. Intende la Commissione che anche a questi sieno estesi i sessenni?

Parmi che ogni dubbio sarebbe rimosso ove dell'ultimo emendamento della Commissione si facesse un capoverso distinto.

**Giolitti.** (*Della Commissione*) Se facessimo un capoverso distinto, esso si riferirebbe anche alla prima parte dell'articolo e quindi equivarrebbe alla proposta dell'onorevole Arnaboldi che non abbiamo potuto accettare.

**Presidente.** Insiste onorevole Caperle?

**Caperle.** Io non insisto perchè si voti una formula piuttostochè un'altra.

Osservo però che vi sono tre categorie di maestri; quelli cioè che otterranno il minimo stabilito da questa legge, quelli che avranno dodici anni di servizio alla promulgazione di questa legge ed uno stipendio superiore al minimo, e quelli che avranno uno stipendio iniziale superiore al minimo senza i dodici anni di servizio.

Ecco perchè io credo che il secondo capoverso proposto dalla Commissione non sia abbastanza chiaro.

Del resto, siccome non intendo di far questione di parole, dichiaro di ritirare il mio emendamento, ben inteso che tutti indistintamente i maestri dovranno avere uno stipendio, il quale equivalga al minimo stabilito dalla presente legge oltre gli

aumenti sessennali in ragione degli anni di servizio.

**Giolitti.** (*Della Commissione*). Siamo perfettamente d'accordo, e credo di aver ripetuto cinque volte questo concetto.

**Caperle.** Ma non è formulato.

**Presidente.** Onorevole ministro, ha inteso gli emendamenti della Commissione?

**Coppino,** *ministro dell'istruzione pubblica.* Così così, epperò domanderei io stesso la spiegazione di un dubbio. Tengo sott'occhio l'articolo 2°; alla parte seconda del primo capoverso è detto:

" I maestri i quali, per effetto di questa legge, ottengono aumento di stipendio, conterranno gli anni utili per l'aumento sessennale dalla promulgazione di essa legge. „

Qui ci sta una prima questione, come già ebbi a dire, e che mi pare utile che sia risolta dalle dichiarazioni della Commissione. Agli stipendi in qualunque misura migliorati dall'attuale disegno di legge non compete alcun aumento sessennale se non dopo il termine che fissa la legge. Si ritenga cioè che il miglioramento dello stipendio basti e debbano correre sei anni dalla promulgazione della legge per avere un primo decimo.

Parmi che sopra un altro punto possano cadere altre dubbiezze, e intenda ad illuminare queste l'emendamento della Commissione.

La misura di questo miglioramento non è precisa; anzi è indefinita: quindi, può essere di uno, e può essere di dieci, nella guisa stessa che lo stipendio di cui si parla può superare per una diversa quantità il minimo ora proposto.

Secondo lo spirito della legge, lo stipendio goduto prima della promulgazione di queste disposizioni deve essere considerato come composto di due elementi: uno è il vero stipendio, l'altro è il decimo, sicchè si dovranno riconoscere non migliorati quegli assegni soli che da se raggiungono o superano la somma sopra indicata, cioè dello stipendio e del decimo.

Credo che così l'intenda la Commissione dalla quale desidero conoscere il valore di quelle parole *tanti decimi quanti sono i sessenni*, che ha introdotto nel suo emendamento.

Si vuol valutare questi dodici anni che il maestro abbia potuto impiegare in quella medesima scuola, così che si ammetta la possibilità che, in vece dell'aumento di un decimo solo, si possa averlo di due decimi?

Veramente questo non può essere il pensiero dell'onorevole Commissione, ma come non ho sotto gli occhi l'emendamento proposto, male posso giu-